

DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 27.02.2013.

Sindaco: “Ultimo punto all’ordine del giorno l’Approvazione Regolamento dei Controlli Interni.....Io mi limiterò ad alcune note introduttive, poi per gli aspetti tecnici, per un approfondimento o magari per una lettura del Regolamento ci potremmo avvalere della collaborazione del nostro Segretario.

Allora, perché parliamo di controlli interni? Qualcuno potrebbe chiederselo, perché in realtà i controlli esterni sono demandati ad altri Enti, che sono la Corte dei Conti, per quanto riguarda il Controllo sugli Organi e la Prefettura.....Noi, qui stiamo parlando di quei controlli che vengono strutturati in seno all’Ente e questa necessità di controlli e di rappresentazione di una proposta di regolamento trova fondamento nella legge 213 del 7 dicembre 2012.....”

Esce dall’aula consiliare il Consigliere Carlo Grassi

Sindaco: “....che chiede al Comune di adottare appunto un complesso di norme, che vadano a definire gli strumenti e le modalità dei Controlli Interni.

I controlli interni, sono disposti proprio per osservare il principio della trasparenza, regolarità e legalità degli atti e quindi viene esercitato un controllo di merito ed un controllo formale....Io richiamo l’attenzione soltanto su alcuni degli articoli che mi paiono più significativi, l’articolo 2 di cui dò rapidamente lettura....

“Art.2 - Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:

- a) controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;*
- b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;*
- c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti;*
- d) controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità.*

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione

3. Le attività di controllo dovranno coordinarsi con il Piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012)”

Da notarsi che il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione era esattamente il principio che avevo richiamato poc’anzi, cioè i compiti e le funzioni d’indirizzo competono agli Amministratori (a noi), invece i compiti di gestione riguardano tipicamente la parte esecutiva.

Poi l’articolo 3, dice che trattasi di controlli preventivi e successivi, quindi una serie di meccanismi di verifica che riguardano l’atto amministrativo nella sua formazione prima di arrivare alla definizione. Adesso invece, i controlli vengono effettuati, tanto sul momento della formazione dell’atto amministrativo (quindi tanto nel processo formativo della procedura), quanto successivamente....a campione, ma successivamente una volta che l’atto amministrativo si è perfezionato e diventa esecutivo...Infatti si dice:

“Articolo 3 – Controllo preventivo e successivo – Definizioni

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è preventivo e successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia, fase che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.”

Si dice poi all'articolo 7

“Articolo 7 – Controllo successivo – Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.
2. Il nucleo di controllo è costituito dal Segretario comunale, che lo dirige, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dell'Area Affari generali. Il Responsabile di Servizio interessato all'atto in esame, si asterrà dal giudizio.
3. Il nucleo di controllo svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Possono sempre essere disposti ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze

Credo che questi che ho elencato siano gli aspetti peculiari.

Il nostro è un Regolamento molto snello, composto da 14 articoli.

La mia introduzione termina qua, se ci sono dei quesiti specifici siete pregati di proporli e nel caso Segretario, chiederò il suo intervento.....Grazie”

E' aperto il dibattito..... Maffezzoli.”

Maffezzoli:” Signor Sindaco, il Nucleo di Controllo è esterno, è interno...la composizione?”

Sindaco: “Ripeto, articolo 7 punto 2: *”Il nucleo di controllo è costituito dal Segretario comunale, che lo dirige, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dell'Area Affari generali.”*, sono 3 persone. Il Nucleo è guidato dal Segretario e prima sottolineavo il fatto che *”Il Responsabile di Servizio interessato all'atto in esame, si asterrà dal giudizio”* e quindi in ogni caso sarà escluso dal Nucleo il Responsabile del Servizio che è oggetto della verifica del controllo.

Aggiungo, perché può essere utile, *“Articolo 8 - Oggetto del controllo 1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa,.....”*...per esempio quell'osservazione che prima ci proponeva Grassi è oggetto del Nucleo di Controllo...”...*i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, i buoni economici, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.”*.....Cioè in definitiva tutti gli atti amministrativi.

Altri sul punto? Se non ci sono interventi, allora metto il punto in votazione...”.